



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3

del 31/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2017.

L'anno **2017** il giorno **31** del mese di **MARZO** alle ore **09:50**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Urgente, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	Catamo Angelo		Si
2	Renna Antonio E.	Si		9	Cavalera Annalucia	Si	
3	Rega Maria Luce	Si		10	Liviello Claudio Giuseppe	Si	
4	Scanderebech Donatuccio		Si	11	Cazzato Marcello	Si	
5	Causo Anna Lucia	Si		12	Stamerra Alfredo	Si	
6	Palese Patrizia	Si		13	Stamerra Emanuele		Si
7	Tunno Annalisa	Si					

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott.ssa Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste **Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

PRESO ATTO che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) - art. 1, comma 454, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2017;

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2016 n. 244 (G.U. n. 304 del 30/12/2016) con il quale il termine per la deliberazione dello stesso bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 30.09.2014, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della TARI – Tassa sui rifiuti;

VISTA, altresì, la delibera di C.C. n. 5 del 29.04.2016 con la quale il suddetto regolamento comunale veniva adeguato con opportune modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO:

-che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1), approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 07.10.2013;

-che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

-che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del tributo;

-che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni

singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasce di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

-che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

-che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimo e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell'ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;

CONSIDERATO:

-che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

-che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;

-che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RICHIAMATO l'art. 1- comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che conferma per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali erariali (Addizionale comunale all'IRPEF) rispetto ai valori deliberati per il 2015 da parte degli enti locali, con la sola esclusione della Tassa sui Rifiuti;

VISTE le disposizioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione del 30% accordata alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nel compostaggio a domicilio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile), maggiorata del 15%;

RICHIAMATO quanto stabilito all'art. 15, comma 4, del vigente regolamento della Tari, si confermano per il 2017 i termini di versamento stabiliti e precisamente il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre per un totale di n. 3 rate;

VISTO:

-il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico- Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

-il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico.

Udito il Vice Sindaco Antonio E. RENNA, il quale propone il seguente emendamento:

Fornire atto di indirizzo al Settore Ambiente col seguente contenuto:

- "Nell'esaminare le richieste di revisione prezzi ove inserite nel PEF, si tenga conto anche della giurisprudenza contraria alla concessione della revisione in presenza, come nel nostro caso, di proroghe contrattuali;
- Si verifichi la possibilità di ricontrattare con l'azienda il canone mensile del servizio a fronte di una variazione delle modalità di raccolta rifiuti, a fronte della prossima apertura dell'Eco-centro comunale;
- Si verifichino costantemente, e ove non già fatto, le modalità operative di gestione del servizio di igiene urbana anche retroattivamente e quindi le frequenze, le ore anno di servizio espletato, il personale utilizzato, gli automezzi utilizzati e i relativi ammortamenti, le attrezzature utilizzate, i quantitativi dei rifiuti e le percentuali di raccolta raggiunta, con analisi dei formulari di identificazione dei rifiuti, anche valutando il conferimento di apposito incarico esterno di verifica della regolare esecuzione del contratto di igiene ambientale in essere;
- venga aperto al più presto l'ecocentro";

Il Presidente pone ai voti l'emendamento come sopra riportato;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco

- Presenti n. 10;
- Votanti n. 10;
- Astenuti n. 02; (LIVIELLO Claudio – STAMERRA Alfredo)
- Voti favorevoli n. 08;
- Voti contrari n. 0;

l'emendamento viene approvato;

Il Presidente, pertanto, pone ai voti il testo emendato;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco

- Presenti n. 10;
- Votanti n. 10;
- Astenuti n. 0;
- Voti favorevoli n. 07;
- Voti contrari n. 03; (CAZZATO Marcello -LIVIELLO Claudio – STAMERRA Alfredo)

Visti gli esiti della votazioni;

DELIBERA

DI FORNIRE il seguente atto di indirizzo al Settore Ambiente:

- “Nell’esaminare le richieste di revisione prezzi ove inserite nel PEF, si tenga conto anche della giurisprudenza contraria alla concessione della revisione in presenza, come nel nostro caso, di proroghe contrattuali;
- Si verifichi la possibilità di ricontrattare con l’azienda il canone mensile del servizio a fronte di una variazione delle modalità di raccolta rifiuti, a fronte della prossima apertura dell'Eco-centro comunale;
- Si verifichino costantemente, e ove non già fatto, le modalità operative di gestione del servizio di igiene urbana anche retroattivamente e quindi le frequenze, le ore anno di servizio espletato, il personale utilizzato, gli automezzi utilizzati e i relativi ammortamenti, le attrezzature utilizzate, i quantitativi dei rifiuti e le percentuali di raccolta raggiunta, con analisi dei formulari di identificazione dei rifiuti, anche valutando il conferimento di apposito incarico esterno di verifica della regolare esecuzione del contratto di igiene ambientale in essere;
- venga aperto al più presto l’ecocentro”;

DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, come emendato e come risultante dall’allegato “A” alla presente deliberazione, che si intende costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DETERMINARE per l’anno 2017 i criteri e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come risultante dall’allegato “B” alla presente proposta di deliberazione, che si intende costituirne parte integrante e sostanziale;

DI CONFERMARE per l'anno 2017 le scadenze fissate all'art.15 comma 4, del vigente regolamento Tari, e precisamente il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre per un totale di n. 3 rate;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Sentito, poi, il Presidente, il quale propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco

-Presenti n. 10;

-Votanti n. 10;

-Astenuti n. 0;

-Voti favorevoli n. 07;

-Voti contrari n. 03; (CAZZATO Marcello -LIVIELLO Claudio – STAMERRA Alfredo)

DELIBERA

- I. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 31/03/2017

Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2017.

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 20/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 20/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT.SSA TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. ANTONIO E. RENNA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 12/04/2017 al 27/04/2017.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 31/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA